



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

N. 99/9-2-2022 CC di prot.

Roma, 12 aprile 2023

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale n.55, del 12 luglio 2022;
- VISTO** l’articolo 1, comma 4, del bando di concorso, secondo cui il numero dei posti a concorso potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie;
- TENUTO CONTO** della disponibilità di ulteriori 154 posti, emersa al termine della verifica degli esodi, dei transiti tra ruoli del personale militare e nell’ambito di altre procedure concorsuali;
- VISTO** l’articolo 703, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, secondo cui “*I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso*”;
- VISTO** l’articolo 13, comma 6, in relazione all’articolo 19, del bando di concorso, secondo cui verranno designati, nei tempi e con le modalità ivi prescritte, i vincitori di concorso da formare per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, di cui all’articolo 1, comma 3, del bando;
- VISTO** l’articolo 645-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- VISTO** il decreto dirigenziale n. 99/3-1-4 CC, datato 4 agosto 2022, del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
- VISTO** gli atti della Commissione esaminatrice del concorso e, in particolare, i verbali n. 40, 41, 42 e 43 del 31 marzo 2023, relativi alle accluse graduatorie finali di merito dei candidati per le riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), b) e c), del bando di concorso, risultati idonei al termine delle procedure concorsuali,

D E C R E T A

Articolo 1

- Per quanto indicato nelle premesse, gli iniziali 2.910 posti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, riservati, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio, sono aumentati sino a complessive 3.018 unità. Gli iniziali 1.247 posti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, sono aumentati sino a complessive 1.293 unità.

Articolo 2

- È approvata la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del bando, allegata al verbale n. 40, del 31 marzo 2023, della Commissione esaminatrice, che costituisce

- parte integrante del presente decreto. I candidati risultati idonei e iscritti nelle posizioni dal n. 1 OMISSIS al n. 901 OMISSIS sono dichiarati vincitori del concorso e saranno ammessi al corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri.
2. Ai sensi del citato articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, i rimanenti 2.117 posti non assegnati, per mancanza di candidati idonei, sono devoluti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando.

Articolo 3

1. È approvata la graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, allegata al verbale n. 41, del 31 marzo 2023, della Commissione esaminatrice, che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati risultati idonei e iscritti nelle posizioni dal n. 1 OMISSIS n. 3.438 OMISSIS sono dichiarati vincitori del concorso e saranno ammessi al corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri. I candidati classificati dal n. 3.439 OMISSIS al n. 3.571 OMISSIS sono dichiarati idonei non prescelti e costituiscono riserva per la sostituzione, entro i termini stabiliti dal bando, di eventuali rinunciatari.

Articolo 4

1. Sono approvate, come di seguito indicato, le graduatorie finali di merito relative alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del bando di concorso, allegata ai verbali n. 42, e n. 43 del 31 marzo 2023, della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante del presente decreto:
- per i 22 posti tratti dai VFP, è risultato idoneo e iscritto alla posizione n. 1 OMISSIS, dichiarato vincitore del concorso e ammesso al corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri;
 - per i 10 posti tratti dai civili, sono risultati idonei e iscritti dalla posizione n. 1 OMISSIS alla posizione n. 3 OMISSIS, dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione nell'Arma dei Carabinieri.
2. Ai sensi del citato articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, i rimanenti 28 posti non assegnati, per mancanza di candidati idonei, sono devoluti alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando.

Articolo 5

1. Per quanto indicato nelle premesse, gli iniziali 168 vincitori da designare per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, sono aumentati sino a complessive 174 unità. Con successivo provvedimento, ai sensi del bando di concorso (articolo 13, comma 6, in relazione all'articolo 19, nei limiti dei posti stabiliti dall'articolo 1, comma 3), dette unità saranno individuate, in ordine di graduatoria di fine corso, tra coloro che hanno espresso preferenza nelle domande di partecipazione al concorso e/o durante il corso di formazione di base.

Articolo 6

1. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di Istruzione dell'Arma dei Carabinieri, il corso di formazione è articolato in più cicli addestrativi, con riconoscimento, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, della data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, secondo quanto previsto dall'articolo 645-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s), del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).



Gen. C.A. Teo Luzi